

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI**

**Premesso che:**

- con Atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 4228/2015 pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, assunto al protocollo dell'Ente in data 20/11/2015 n. 58361, **Di Nardo Carmine** conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania ed Equitalia Sud spa, affinché il Tribunale di Napoli Nord provvedesse ad accertare e dichiarare in riferimento alla cartella n. 07120090087631855 per le motivazioni innanzi esposte, la prescrizione e quindi l'inesistenza/infondatezza del credito preteso dalla Equitalia SUD SPA e per l'effetto dichiarare non dovuta dall'istante la complessiva somma di euro 508,20 oltre interessi maturati e maturandi sino all'emananda sentenza; Ordinare ad Equitalia Sud Spa di provvedere ad annullare la cartella di pagamento e a cancellare dai ruoli esattoriali la somma richiesta all'istante nonché le procedure esecutive eventualmente in corso; Condannare l'Equitalia Sud Spa in persona del legale rappresentante pro tempore o i convenuti in solido al pagamento delle spese diritti ed onorari di ambedue i giudizi con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

- con Decreto Sindacale n. 77 del 01/04/2016 il Comune di Giugliano in Campania si costituiva in giudizio affidando la difesa dell'Ente all'Avv. Antonio Cimmino, già Responsabile del Servizio Avvocatura dell'Ente e dell'Avv. Ines Truosolo, quest'ultima con studio alla Via Zara 5, 81032 Carinaro (CE);

**Vista** la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1667/2016, pubblicata in data 10/10/2016 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 03/06/2019, prot. n. 61424, relativa al giudizio R.G. n. 10519/2015 promosso da **Di Nardo Carmine**, avente ad oggetto "Opposizione a cartella esattoriale", con la quale il Tribunale ha dichiarato priva di effetti la cartella di pagamento 07120090087631855000 per intervenuta prescrizione; ha condannato il Comune di Giugliano in Campania al pagamento del, in favore dell'appellante, del doppio grado di giudizio, liquidate in € **475,00** oltre spese gen. al 15 %, cpa ed iva, con attribuzione all'Avv. Feliciano Rispo, dichiaratosi antistatario; ha dichiarato compensate per intero le spese di giudizio tra l'appellante ed Equitalia spa;


**Preso Atto** che in data 3/10/2019 sono decorsi i 120 giorni dalla notifica della sentenza sopra citata del Tribunale Napoli Nord n. 1667/2016;

**Visto** l'atto di precetto notificato dall'Avv. Feliciano Rispo nel suo interesse, in data 10/06/2020, prot. n. 59865;

**Richiamati**

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,  
- l'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

**Atteso** che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "*Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui*



*l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali*";

**Dato atto** che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**Considerato che:**

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

**Visto** il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. lgs n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**Preso atto** del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

*La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.*

*In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).*

*Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata*



*verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.*

*Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).*

*In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.  
[...]*

**Ritenuto**, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**Dato atto** che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

**Vista** la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere al soggetto creditore, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo di € 902,47 a titolo di spese processuali e spese di precetto (di cui € 27,00 per spese esenti, € 475,00 per diritti ed onorari, € 125,00 per onorari precetto, € 90,00 per spese gen. al 15 %, € 27,60 per cpa ed € 157,87 per iva);

**Visto** l' art 107 c. 2 del D.L del 17/03/2020 n. 18, così come modificato dall'art. 106 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con legge 17/07/2020 n. 77, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/09/2020;

**Visto** l'art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, tra l'altro, nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

**Rilevato che:**

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n.267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;

- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;

- il finanziamento della complessiva somma di € 902,47 a titolo di spese processuali e spese di precetto (di cui € 27,00 per spese esenti, € 475,00 per diritti ed onorari, € 125,00 per onorari precetto, € 90,00 per spese gen. al 15 %, € 27,60 per cpa ed € 157,87 per iva) è assicurato con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

**Dato atto** che:



- l'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge nr.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

**VISTI:**

- ✓ Il vigente Statuto comunale;
- ✓ Il vigente Regolamento di contabilità;
- ✓ Il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267;
- ✓ La Legge nr.289/2002;

**PROPONE**

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1667/2016, pubblicata in data 10/10/2016 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 03/06/2019, prot. n. 61424, relativa al giudizio R.G. n. 10519/2015 promosso da **Di Nardo Carmine** di cui alla premessa, per un importo complessivo di € 902,47 a titolo di spese processuali e spese di precetto così distinte:

- € 27,00 per spese esenti, € 475,00 per diritti ed onorari, € 125,00 per onorari precetto, € 90,00 per spese gen. al 15 %, € 27,60 per cpa ed € 157,87 per iva, in favore dell'Avv. Feliciano Rispo;

- **Dare atto** che la complessiva somma di € 902,47 a titolo di spese processuali e spese di precetto (di cui € 27,00 per spese esenti, € 475,00 per diritti ed onorari, € 125,00 per onorari precetto, € 90,00 per spese gen. al 15 %, € 27,60 per cpa ed € 157,87 per iva) trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000;

- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L.27.12.2002, n.289.

Il Responsabile del Servizio Contenzioso  
Dott. Giuseppe Giannone



GIANNONE GIUSEPPE  
COMUNE DI GIUGLIANO IN  
CAMPANIA  
Posizione Organizzativa  
29.09.2020 10:39:44 UTC

Il Dirigente ad interim del Settore AA.II.  
Dott.ssa Rosa Riccardo



ROSA RICCARDO  
COMUNE DI GIUGLIANO  
DI INCAMPANIA  
SEGRETARIO GENERALE  
29.09.2020 11:23:05  
UTC

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **tecnica** del presente atto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Dott. Rosa Riccardo



ROSA RICCARDO  
COMUNE DI GIUGLIANO  
DI INCAMPANIA  
SEGRETARIO GENERALE  
29.09.2020 11:23:46 UTC



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **contabile** del presente atto.

IL DIRIGENTE  
Dott. Salvatore Petirro

Firmato digitalmente da: Petirro Salvador  
e  
Ruolo: DIRIGENTE  
Organizzazione: COMUNE DI GIUGLIANO IN CA  
MPANIA  
Data: 01/10/2020 12:08:15

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### Richiamati


- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

**Vista** la proposta allegata sub A) a fare parte integrante e sostanziale del presente atto, di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1667/2016, rientrante nella fattispecie di cui al richiamato art. 194 comma 1 lett. a) TUEL, per un importo complessivo di € **902,47** a titolo di spese processuali e spese di precetto (di cui € 27,00 per spese esenti, € 475,00 per diritti ed onorari, € 125,00 per onorari precetto, € 90,00 per spese gen. al 15 %, € 27,60 per cpa ed € 157,87 per iva);

**Visto** il provvedimento esecutivo richiamato nella predetta proposta, dal quale scaturiscono le posizioni debitorie da riconoscere, corredate da apposita scheda/relazione riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositate agli atti di ufficio;

**Visto** l'art 107 c. 2 del D.L del 17/03/2020 n. 18, così come modificato dall'art. 106 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con legge 17/07/2020 n. 77, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/09/2020;

**Visto** l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 “2. *(omissis) Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente*”.



**Rilevata** la necessità di procedere ex art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs.267/2000 al riconoscimento della legittimità del debito sopra descritto;

**Rilevato** che il finanziamento della complessiva somma di € 902,47 a titolo di spese processuali e spese di precetto (di cui € 27,00 per spese esenti, € 475,00 per diritti ed onorari, € 125,00 per onorari precetto, € 90,00 per spese gen. al 15 %, € 27,60 per cpa ed € 157,87 per iva) è assicurato con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Dirigenti ad interim dei Settori Affari Istituzionali e Servizi Finanziari e riportati nella proposta allegata;

**Visto** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ex art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n.267/2000 pervenuto in data....., prot. n.....che si allega al presente atto;

**Assunti** i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000, conferiti con decreto del Presidente della Repubblica del 21/02/2020, col quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale dell'Ente, a seguito di dimissioni *ultra dimidium* del Consiglieri assegnati

### DELIBERA

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1667/2016, pubblicata in data 10/10/2016 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 03/06/2019, prot. n. 61424, relativa al giudizio R.G. n. 10519/2015 promosso da **Di Nardo Carmine** di cui alla premessa, per un importo complessivo di € 902,47 a titolo di spese processuali e spese di precetto così distinte:

- € 27,00 per spese esenti, € 475,00 per diritti ed onorari, € 125,00 per onorari precetto, € 90,00 per spese gen. al 15 %, € 27,60 per cpa ed € 157,87 per iva, in favore dell'Avv. Feliciano Rispo;


- **Dare atto** che la complessiva somma di € 902,47 a titolo di spese processuali e spese di precetto (di cui € 27,00 per spese esenti, € 475,00 per diritti ed onorari, € 125,00 per onorari precetto, € 90,00 per spese gen. al 15 %, € 27,60 per cpa ed € 157,87 per iva) trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

- **Dare atto** che con successiva determinazione del Settore Affari istituzionali si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa connesso al presente atto;

- **Dichiarare e rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere;

- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 L. 27.12.2002, n. 289.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Umberto Cimmino



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Rosa Riccardo

